



Pratica n. 186/VV/2020 - (relatore Consigliere DAL MORO)

Protocollo per la gestione delle udienze tramite collegamento da remoto presso il Tribunale di Sorveglianza.

Il Consiglio,

- vista la delibera adottata in data 5.3.2020 (*“Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all’Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958”*);
- visto il D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”* ed il DPCM 9 marzo 2020;
- vista la delibera assunta in data 11 marzo 2020 (*“Ulteriori linee guida in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 all’esito del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020”*);
- visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019”*;
- vista la delibera assunta in data 26 marzo 2020 recante *“Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte”*;
- considerato che, nella delibera assunta in data 26 marzo 2020 integralmente sostitutiva di quelle licenziate in data 5 ed 11 marzo 2020 citate - ritenuta l’opportunità di offrire ai dirigenti degli uffici **linee guida** sia per la gestione della prima fase, che per la gestione della seconda fase (che decorre dal 16 aprile 2020), riservando comunque ad una successiva delibera ulteriori specifiche indicazioni tenuto conto della continua evoluzione della emergenza sanitaria e dei conseguenti interventi normativi;
- considerato che, tra le altre indicazioni, il CSM, *“per assicurare le finalità di cui al comma 6”* dell’art. 87 D.L. n. 18/2020., ed in considerazione della *ratio* della normativa citata che è quella di **evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio**, quanto alla

trattazione delle **udienze indifferibili** ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.L. citato ha ritenuto opportuno fornire:

- raccomandazioni e indicazioni quanto allo **svolgimento mediante collegamenti da remoto**, ai sensi del comma 7, lett. f) dell'art. 83 cit., tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA¹;
- raccomandazioni e indicazioni quanto alla stipula di **protocolli** con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo;
- nonché, onde favorire la stipula di protocolli uniformi sul territorio nazionale, protocolli generali, redatti a seguito di interlocuzione con la DGSIA (Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati) ed il CNF (Consiglio Nazionale Forense);

- considerato che dopo i protocolli per le udienze civili ex comma 7 lett. f) ed h) dell'art. 83 D.L. citato, per le udienze penali e le udienze di convalida dell'arresto davanti al G.I.P., per l'udienza di convalida dell'arresto e successivo rito direttissimo, nonché quello per le udienze avanti al Tribunale per i Minorenni, **si reputa necessario favorire la stipula di protocolli uniformi sul territorio nazionale anche in materia di udienze avanti ai Magistrati di sorveglianza ed ai Tribunali di Sorveglianza;**

tanto premesso, si offre il **protocollo (all. 1)** redatto a seguito di interlocuzione con la DGSIA (Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati) ed il CNF (Consiglio Nazionale Forense), con riguardo al quale si precisa, come già per gli altri protocolli offerti, che si tratta di uno strumento che fornisce mere indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l'interpretazione delle norme, rimessa ai magistrati.

Tanto premesso e considerato,

delibera

di approvare il protocollo per la gestione delle udienze **avanti ai magistrati di sorveglianza ed ai Tribunali di Sorveglianza** tramite collegamento da remoto presso il Tribunale di Sorveglianza allegato in calce.

¹ Cfr. a tal proposito il provvedimento emanato dal Direttore del DOG in data 21.3.2020, che, all'art. 2 ("Svolgimento delle udienze civili"), prevede: *"Nell'ipotesi prevista dall'art. 83, comma settimo, lett. f), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020):*

Skype for Business; Teams.

I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.

**PROTOCOLLO PER
UDIENZE TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO
PRESSO IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020**

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

Visto il D.L. n. 18 del 17.3.2020 recante *“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di Sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare l'art. 83 recante *“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”*;

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *“per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”*;

Visto l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare *“linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”*;

Visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/20, secondo il quale è possibile prevedere *“la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze”*;

Visto l'art. 2 comma 7 del D.L. 8-3-2020 n. 11 (recante *“misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”* pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata dell'8.3.2020 ed in vigore in pari data), in forza del quale, *“Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3 [udienza a porte chiuse per motivi di igiene] del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146 -bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”*, è imposta l'adozione della modalità di videoconferenza per le udienze penali non suscettibili di rinvio indicate nell'art. 2 comma 2 lett. g) nn. 2 e 3 (che qui non si richiamano in quanto abrogate dal D.L. 17-3-2020 n. 18).

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) Pubblicato nella G.U. 17-02-2020, ed entrato in vigore in pari data, **ed in particolare l'art. 83** (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) che, nell'abrogare (comma 22) gli articoli 1 e 2 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, prevede che **“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.”** ed individua nel comma 3 lettere b) e c) i casi in cui si fa eccezione al rinvio d'ufficio delle udienze;

Richiamato il comma 12 dell'art. 83 il quale ripropone pedissequamente il testo dell'art. 2 comma 7 del D.L. 8-3-2020 n. 11 sopra riportato, posticipando alla data del **30 giugno 2020 quella ivi prevista in 31 maggio 2020**

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere plenarie dell'11.3.2020 e del 27.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"*;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., i provvedimenti del 10 marzo 2020 e del 27 marzo ed il vademecum del 30 marzo, con i quali ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

Ritenuto che, con riferimento ai **soggetti in detenzione domiciliare o internati in istituti extracarcerari**, il ricorso alle udienze da remoto richiede il necessario contributo delle forze dell'ordine operanti sul territorio; che, pertanto, ove si intenda realizzare anche con riguardo a detti soggetti l'udienza da remoto, è necessario che le forze dell'ordine operanti sul territorio vengano coinvolte nella sottoscrizione del protocollo; e che in tal caso questo potrà prevedere le modalità proposte nel punto n. 8 del presente protocollo;

Considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Fino alla data del 15.4.2020 (salvo eventuali proroghe stabilite dal legislatore) e, prevedibilmente, fino al 30.6.2020,

1. Le udienze avanti il Magistrato di Sorveglianza e il Tribunale di Sorveglianza da celebrarsi ai sensi dell'art. 83 co 3 D.L. 17 marzo 2020 n. 18:

1. in quanto relative a procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
2. relative a procedimenti di cui all'art. 51 *ter* Ord. Pen.;
3. relative a procedimenti in cui i detenuti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda se:
 - a. relative a procedimenti in cui è applicata misura di sicurezza.
 - b. procedimenti a carico di detenuti

si possono svolgere in videoconferenza.

Gli altri giudizi vengono rinviati secondo disposizioni di legge sul ruolo del Magistrato/Tribunale di Sorveglianza che dispongono il rinvio.

La richiesta di trattazione del procedimento nonché quella di parteciparvi da remoto sarà inoltrata con le seguenti modalità: dal difensore o dall'ufficio matricola degli Istituti di pena o dalle direzioni dei luoghi di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS; comunità terapeutiche, case lavoro e

colonie agricole) o tramite Forze di Polizia: a mezzo P.E.C. o P.E.O all'indirizzo indicato dall'ufficio.

2. Il sistema di celebrazione a distanza è la videoconferenza e, in alternativa, quello informatico per la connessione e la videoconferenza individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS (in subordine Skype for business), fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia, fruibile dagli istituti penitenziari co-firmatari, ed accessibile dagli utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

3. Ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo.

4. Con apposita comunicazione (via pec o a mezzo di posta ordinaria o snt) - ove sia già stato emesso il decreto di fissazione dell'udienza - o contestualmente allo stesso - nel caso in cui l'udienza debba ancora essere fissata - il Magistrato/Tribunale di Sorveglianza darà comunicazione a tutti gli interessati presso il difensore anche per i loro assistiti, come per legge, che, qualora abbiano intenzione di chiedere la trattazione del procedimento ed acconsentano alla celebrazione da remoto, lo stesso sarà gestito con le modalità di seguito indicate nei punti da 8 ss del presente protocollo.

5. Ove sia già nota in anticipo la necessità di trattare nella medesima udienza plurimi procedimenti sottratti al rinvio d'ufficio, i giudici interessati indicheranno nello statino d'udienza, fasce orarie differenziata di chiamata di udienza. Gli avvisi di fissazione dell'udienza conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

6. Il difensore, ricevuto l'avviso di cui sopra, comunicherà al Magistrato/Tribunale di Sorveglianza, nel più breve tempo possibile e comunque senza ritardo, dopo la ricezione degli avvisi, con quale delle seguenti modalità intende partecipare da remoto:

- con collegamento in videoconferenza o telematico dagli Istituti di pena oppure dai luoghi di esecuzione delle misure di sicurezza dove si trovi il suo assistito;
- con collegamento telematico da sito privato;

provvedendo, in ogni caso, ad indicare l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono ove sarà raggiungibile e da utilizzare per l'avvio del collegamento.

La comunicazione di cui sopra va fatta a mezzo P.E.C. o P.E.O all'indirizzo indicato dall'ufficio.

In caso di mancata comunicazione (entro cinque giorni dall'udienza) da parte del difensore la scelta si riterrà effettuata –per lui solo – per la partecipazione presso l'aula di udienza; la partecipazione da remoto dei difensori, in quanto maggiormente idonea a ridurre il rischio da contagio, risulta preferibile, ferme le prerogative del singolo difensore con riguardo al caso concreto.

7. Il **P.M.** ricevuto l'avviso di cui sopra parteciperà da remoto, dalla propria postazione, usando la medesima piattaforma teams e dal dominio giustizia

8. Il detenuto/internato/sottoposto a misura di sicurezza ricevuto l'avviso di cui sopra, che abbia chiesto di comparire, parteciperà all'udienza con collegamento in videoconferenza o telematico dagli Istituti di pena oppure dai luoghi di esecuzione delle misure di sicurezza; il detenuto domiciliare o libero vigilato che abbia chiesto di comparire da remoto, parteciperà all'udienza con collegamento in videoconferenza o telematico attraverso postazioni nella disponibilità delle Forze di Polizia allestite presso la località più vicina al luogo dove si trova il domiciliato; un ufficiale di P.G. sarà presente in luogo dell'ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza ai sensi dell'art.

146 bis co 6 d.a.c.p.p. nei luoghi in cui si trova il condannato o internato o il detenuto domiciliare o libero vigilato.

Sarà onere del responsabile della struttura o delle forze di polizia, se presso di loro sarà possibile effettuare il collegamento, comunicare al Tribunale di Sorveglianza l'indirizzo di posta elettronica ordinaria sul quale di vorrà ricevere il link per attivare il collegamento e un numero di telefono da contattare per eventuali interlocuzioni.

9. Il Magistrato/Tribunale di Sorveglianza inviterà le parti suddette su piattaforma Teams, agli indirizzi e-mail come sopra indicati, annunciando il collegamento ai numeri telefonici pure all'uopo indicati per la celebrazione dell'udienza.

Il Magistrato/Tribunale di Sorveglianza dirigerà l'udienza dalla "stanza virtuale" su piattaforma Teams, e il Presidente del collegio avrà cura di verificare e dare atto della contemporanea presenza dei componenti, togati e esperti, e della reciproca visibilità di tutti i componenti il collegio nella "stanza virtuale", ovunque essi si trovino.

10. Nei casi in cui il difensore e/o il detenuto/sottoposto a misura di sicurezza optino per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato tra loro (anche telefonico).

11. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza dello stesso nel luogo in cui si trova il detenuto/sottoposto a misura di sicurezza; sarà consentito anche all'interprete l'accesso al canale riservato tra difensore e detenuto.

12. Il Magistrato/Presidente del Collegio stabilirà il collegamento, seguendo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra difensore e detenuto/internato;

13. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (Magistrato/Presidente del collegio del Tribunale, pubblico ministero, condannato etc , difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Magistrato/Presidente del collegio del Tribunale, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza *"per ragioni di sicurezza connesse all'attuale emergenza sanitaria da COVID-19"*; il Magistrato/Presidente del collegio del Tribunale acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti; le parti dichiareranno sotto la propria responsabilità che si collegano a distanza da sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

14. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Magistrato/Presidente del collegio del Tribunale/ altri componenti del collegio se da remoto, e di tutte le parti processuali.

15. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

16. Nel corso dell'udienza la parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze, **solo nei casi in cui non sia stato possibile depositarli nei cinque giorni prima dell'udienza**, mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della Cancelleria del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza; dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale d'udienza, che verrà comunque registrata, se richiesto, attraverso

l'apposita funzione disponibile su teams. Gli atti eventualmente depositati in udienza preferibilmente inoltrati a mezzo posta elettronica verranno successivamente stampati a cura della cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams" ove condivisi con tale mezzo. Eventuali memorie dovranno essere depositate a mezzo PEC almeno cinque giorni prima dell'udienza.

17. Verrà comunque garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 d.a.c.p.p . Il difensore, ricevuto l'avviso di cui sopra, sarà tenuto a rispettare le stesse formalità di cui al comma 5

18. Una volta chiusa l'udienza, la camera di consiglio si svolgerà con le medesime modalità da remoto dalla "*stanza virtuale*" attivata in "*Teams*" depurata dalla partecipazione dei soggetti diversi dal Magistrato/collegio del Tribunale di Sorveglianza.